

QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA
BOLOGNA AGRICOLA INFORMA
PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVI n° 20

31 Ottobre 2019

IN QUESTO NUMERO

1. **Bando Regione Emilia Romagna per i territori montani: credito di imposta alle attività economiche soggette ad IRAP .**
2. **Investimenti per la riduzione di gas serra ed ammoniaca.**
3. **Nuovi adempimenti dal 01/01/2019 in materia di formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per il conseguimento dell'abilitazione alla guida di trattori agricoli e forestali.**
4. **Avviso per gli Associati: Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2007.**
5. **Avviso per gli Associati: Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2007.**
6. **Avviso per gli Associati: Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2009.**
7. **Supplemento carburante agevolato causa siccità 2019.**
8. **Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli -Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2019.**
9. **Contributi ai Consorzi di Bonifica. Consolidato l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla debenza tributaria.**



1) Bando Regione Emilia Romagna per i territori montani: credito di imposta alle attività economiche soggette ad IRAP.

Con la delibera della Giunta regionale n. 1520 del 16 settembre 2019, la Regione Emilia-Romagna ha approvato un bando riguardante il taglio IRAP alle aziende con attività economiche presenti nei territori montani.

I beneficiari del contributo sono le Imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore economico, **con esclusione delle imprese che svolgono esclusivamente la sola attività agricola** non più soggette ad Irap. **Rientrano pertanto tra i beneficiari le aziende che svolgono attività agrituristica e attività connesse in quanto soggette ad Irap**, liberi professionisti e lavoratori autonomi in forma singola o associata che hanno dichiarato, nel periodo di imposta 2017, un'IRAP di importo non superiore a 5.000 euro, oltreché le imprese costituite dal 1° gennaio 2018 che pertanto, nel periodo di imposta 2017, non erano considerati soggetti passivi dell'imposta regionale.

Tutti i soggetti devono operare nelle aree montane indicate nell'allegato A del bando. Per la provincia di Bologna i comuni sono:

ALTO RENO TERME	BORGO TOSSIGNANO	CAMUGNANO	CASALFIUMANESE
CASTEL D'AIANO	CASTEL DEL RIO	CASTEL DI CASIO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI
FONTANELICE	GAGGIO MONTANO	GRIZZANA MORANDI	LIZZANO IN BELVEDERE
LOIANO	MARZABOTTO	MONGHIDORO	MONTE SAN PIETRO
MONTERENZIO	MONZUNO	S. BENEDETTO VAL DI S.	SASSO MARCONI
VALSAMOGGIA FRAZ. SAVIGNO	VERGATO		

Il contributo previsto nel presente bando è concesso nella forma di **credito di imposta** da utilizzare per la riduzione della somma dovuta a titolo di Imposta regionale sulle Attività produttive (Irap) totale lorda dovuta alla Regione Emilia-Romagna con riferimento agli anni **2019, 2020 e 2021**.

Il contributo è calcolato in misura percentuale sul valore dell'IRAP totale lorda dichiarata per l'anno 2017 nelle seguenti percentuali:

- fino ad un importo del valore dell'imposta dovuta pari a 1.000,00 € il contributo viene concesso nella misura del 100%;
- per gli importi restanti maggiori di 1.000,00 € e fino all'importo di 5.000,00 € il contributo viene concesso nella misura del 50%.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2018 il contributo previsto nel presente bando viene concesso in misura pari a 3.000,00 euro per ognuno dei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

Il contributo è raddoppiato per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso della qualifica di: "start up innovative" ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ", "esercizi polifunzionali" ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14; "imprese Slot free-R", di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5.

L'istruttoria regionale pre-concessione del credito riguarderà il rispetto delle modalità e termini di presentazione della domanda, il possesso dei requisiti soggettivi, la regolarità contributiva, il rispetto del plafond de minimis e l'imposta lorda dichiarata.

Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 30/09/2019 alle ore **13.00** del giorno **2/12/2019**. La domanda di contributo dovrà essere compilata, validata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo web **Sfinge 2020 dal rappresentate legale dell'azienda o da apposito soggetto delegato**.

Le aziende interessate sono pregate di rivolgersi agli Uffici Zona di competenza per informazioni, chiarimenti e per la predisposizione della domanda entro e non oltre il giorno 15/11/2019.

(E. Cricca)

2) Investimenti per la riduzione di gas serra ed ammoniacca

La **Regione Emilia Romagna**, con D.G.R. n. 1705/19, ha approvato il bando unico regionale a valere sulla Misura 4 - Tipo di operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacca" - Focus Area P5D del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Il tipo di operazione 4.1.04 si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione di supporto al sistema agro/forestale regionale, risponde ai fabbisogni F16 "Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti derivanti dalle attività agricole e zootecniche" e F22 "Buone pratiche di



gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli in particolare zootecnici", della Priorità P.5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad una economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima

nel settore agroalimentare e forestale", nell'ambito della Focus area P5D "Ridurre le emissioni di gas serra e ammoniacca prodotte dall'agricoltura".

L'operazione intende favorire l'applicazione delle tecniche più efficaci per il miglioramento ambientale in termini di inquinanti azotati, principalmente ossidi di azoto e ammoniacca, derivanti da allevamenti zootecnici esistenti.

La riduzione delle emissioni comporta l'individuazione e l'applicazione di specifiche soluzioni nel processo produttivo, che possono riguardare singole fasi ma il più delle volte più fasi interdipendenti.

Questi interventi logicamente combinati, realizzati anche con il contributo di più imprese agricole a diverso indirizzo produttivo, e con competenze e professionalità diverse, possono determinare esiti complessivamente positivi per la collettività e per la mitigazione del cambiamento climatico.

Il tipo di operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacca", si esplica in un aiuto all'investimento di singole imprese agricole o agli investimenti realizzati congiuntamente da più imprese e destinati ad un utilizzo comune o al raggiungimento di un obiettivo comune.

Per il conseguimento dell'obiettivo in cui i fattori in gioco sono plurimi, oltre a più tipologie di investimenti all'interno della stessa operazione 4.1.04, il PSR prevede la combinazione con l'operazione 10.1.02 "Gestione effluenti".

Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile (c.c.), in forma singola o in forma associata, che utilizzano effluenti di allevamento e/o digestato, prodotto utilizzando anche matrici zootecniche. Rientrano in questa categoria le imprese che hanno una comunicazione attiva di utilizzazione agronomica, nonché i detentori di contratti di cessione di effluenti zootecnici o digestato, come definitivi dal Regolamento Regionale n. 3/2017, quali:

- a) Cooperative ai sensi dell'art. 2511 e ss. del c.c.;
- b) Consorzi di scopo ai sensi dell'art. 2602 e ss. del c.c.;
- c) "Comunioni a scopo di godimento" di cui all'art.1100 e ss. del c.c. che potranno aderire per la realizzazione di investimenti di interesse comune.

Sono esclusi enti pubblici e loro associazioni.

I suddetti soggetti potranno presentare progetti singoli o progetti collettivi.

Per progetto collettivo si intende un investimento realizzato congiuntamente da più imprese agricole e destinato ad un utilizzo comune o al raggiungimento di un obiettivo comune.

Iniziative ammissibili

Le imprese devono definire progetti per la riduzione delle emissioni di ammoniacca e gas serra nei processi produttivi, che possono riguardare singole fasi o più fasi interdipendenti.

Questi interventi, logicamente combinati, si riconducono a due linee principali:

- a. stoccaggio degli effluenti di allevamento e digestato;
- b. distribuzione degli effluenti di allevamento e digestato.

Pertanto, i progetti presentati devono essere articolati nel rispetto delle suddette fasi e devono quantificare la riduzione dell'emissione di ammoniacca o gas serra rispetto a cui tendono, almeno per le fasi in cui si intende intervenire.

Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di intervento:

- ⇒ interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili ed interventi specifici sulla fase aziendale di distribuzione degli effluenti stessi;

interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per

effluenti palabili;

⇒ interventi per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica e altre matrici organiche di ambito strettamente agricolo.

L'importo di un singolo progetto è definito nella misura minima di euro 20.000 e massima di:

- euro 180.000, nel caso del progetto singolo;
- euro 500.000, nel caso dei progetti collettivi.

Non verranno considerati ammissibili i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti delle istruttorie tecniche, inferiore al valore minimo sopra indicato.

Contributi

La dotazione finanziaria per l'operazione 4.1.04 è di euro 2.142.905.

L'intensità dell'aiuto è differenziata rispetto alla spesa ammissibile nelle seguenti percentuali:

- 40% nel caso di progetti presentati da un'unica impresa agricola;
- 60% nel caso di progetti collettivi;
- 60% nel caso di progetti integrati che prevedono la realizzazione degli investimenti abbinati agli impegni al tipo di operazione 10.1.02, "Gestione effluenti". Per ottenere tale maggiorazione, i soggetti richiedenti devono essere beneficiari del tipo di operazione 10.1.02, a valere sul bando di cui alla deliberazione n. 2042 del 13 dicembre 2017, con impegni in corso di validità.

Ogni impresa agricola e ogni formazione societaria possono presentare/partecipare ad un solo progetto sul bando.

Detti aiuti non sono cumulabili con altri Aiuti di Stato.

Procedure e termini

Le domande di sostegno a valere sul tipo di operazione 4.1.04 potranno essere presentate fino alle ore 13:00:00 del 2 dicembre 2019 con la specifica modulistica approvata da Agrea avvalendosi della piattaforma SIAG.

Riferimenti normativi

D.G.R. n. 1705/19

Per qualsiasi approfondimento siete invitati a rivolgervi al Vs. Ufficio Zona di riferimento.
(A. Giovanninetti)

3) Nuovi adempimenti dal 01/01/2019 in materia di formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per il conseguimento dell'abilitazione alla guida di trattori agricoli e forestali.

In relazione ai numerosi adempimenti che stanno coinvolgendo le imprese agricole nella sicurezza sul lavoro, si chiariscono alcuni aspetti relativi alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in merito al conseguimento dell'abilitazione necessaria per la guida di talune macchine agricole.

L'attuazione delle nuove disposizioni stanno diventando l'ennesimo aggravio burocratico ed economico per le aziende. La questione che continua a lasciarci perplessi è l'aver esteso l'obbligo formativo a tutti gli operatori che utilizzano trattori agricoli comprendendo in questo modo anche le professionalità più esperte.

L'Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22.2.12 (G.U. 60 del 12 marzo 2012) in vigore dal 12.03.2013 ha infatti previsto che **tutti gli operatori** alla guida di macchine agricole avrebbero dovuto sottoporsi a

formazione di base o eventualmente al solo aggiornamento nel caso fossero in possesso di esperienza pregressa, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del citato accordo.

In seguito, con il c.d. "**decreto milleproroghe**" prima e con il "decreto del fare" poi, il termine è stato differito **al 31 Dicembre 2018**.

E' dunque scaduto il termine entro cui era sufficiente autocertificare l'esperienza pregressa potendo frequentare un corso di 4 ore in aula.

Pertanto, stando l'attuale normativa se non interverranno variazioni, i lavoratori che non avessero provveduto ad aggiornarsi entro il 31/12/18, dal 01/01/2019 per conseguire l'abilitazione all'uso delle macchine agricole dovranno frequentare il corso di formazione intero (comprensivo di parte pratica,) con durata e modalità previste dall' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

A tal proposito, dovendo predisporre tali corsi, Confagricoltura Bologna invita i propri Associati interessati a prendere contatto con Stefano Casini, tramite email s.casini@confagricolturabologna.it – telefono 051783924 – oppure rivolgendosi al proprio Ufficio Zona di riferimento.

Gli Uffici sono a disposizione per ogni chiarimento.

(S. Casini)

AVVISI PER GLI ASSOCIATI

4) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2007.

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2007. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2019**.

(E. Cricca)

5) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2007.

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2008 (anno imposta 2007).

Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2019**.

(E. Cricca)

6) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2009.

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2009. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2019**.

(G. Sacquegna)

7) Supplemento carburante agevolato causa siccità 2019.

Si informano gli associati che, in base alla delibera regionale n. 1709 del 14/10/2019, è possibile richiedere un'ulteriore assegnazione di carburante agricolo agevolato entro il 19/11/2019.

Condizione indispensabile, per poter accedere alla richiesta di integrazione, è aver esaurito il carburante precedentemente assegnato.

Le aziende interessate possono rivolgersi agli uffici di zona.

(M. Lenardon)



8) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli - Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2019.

Quest'anno ci preme informare con notevole anticipo i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro **Patronato Enapa sin dall'inizio del prossimo anno è** a disposizione degli interessati per la presentazione all'Inps delle domande di disoccupazione agricola (**scadenza al 31 Marzo 2020**); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell'azienda, potranno rivolgersi alla Sede del Patronato, via Degli Orti 44 Bologna, telefono 0516232030-051783980/1 o ai nostri uffici zionali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione e presentazione della domanda nei tempi previsti.

Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri Uffici Zionali:

Bazzano - Via Calzolaria, 22	tel. 051830049
S. Giorgio di Piano - Via dell'Artigiano 1	tel. 051893690
S. Giovanni in Persiceto - Via Caboto 18	tel. 051827371
Imola - Via Gronchi, 124	tel. 054223135
Sasso Marconi - Via Europa 18	c/o Assicurazione Cattolica (ex FATA)

Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con:

- carta di identità valida
- modulo Inps (modello SR 163) di dichiarazione del codice IBAN compilato e timbrato dalla Banca o dall'Ufficio Postale nella parte di loro competenza. Si precisa che in caso di conto corrente on-line oltre al modello SR 163 occorre allegare alla domanda copia del Contratto di apertura del conto corrente on-line con la Banca. Gli interessati pertanto dovranno preventivamente ritirare il modulo in bianco presso i nostri Uffici, oppure riceverlo per e-mail qualora comunichino il loro indirizzo di posta elettronica.

Non è necessario ripresentarlo qualora sia già stato Presentato all'Inps l'anno precedente e non siano presenti variazioni di Banca o Ufficio Postale, numero di conto corrente,

eventuale co – intestazione.

- Per i lavoratori extra comunitari fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto.
- Modello SR 171 per i titolari di altri lavori in proprio (titolari di partita Iva, collaboratori, attività professionali, attività autonome in agricoltura) da compilare in occasione della presentazione della domanda.
- PER I RICHIEDENTI L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: Copie delle dichiarazioni dei redditi (mod. CU, Mod. 730 o mod. Unico) degli ultimi due anni (redditi competenza anno 2017 e 2018) di tutti i componenti il nucleo familiare.

Si precisa che nella domanda dovrà essere dichiarato anche lo stato civile dell'interessato (coniugato dal...; vedovo dal...; separato dal...; divorziato dal...) ed in caso di soggetto coniugato è richiesta l'indicazione dei dati del coniuge ed il relativo codice fiscale.

La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l'invio della domanda all'Inps.

SI INVITANO PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI A RIVOLGERSI AL PIU' PRESTO AD INIZIO CAMPAGNA PRESSO I NOSTRI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL PATRONATO ENAPA PER INOLTARE LA DOMANDA PER VIA TELEMATICA ALL'INPS.

(R. Donati)

9) Contributi ai Consorzi di Bonifica.

Consolidato l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla debenza tributaria

Con una pluralità di pronunzie si è venuto a consolidare, negli ultimi anni, l'indirizzo giurisprudenziale relativo alla obbligatorietà del pagamento dei contributi dovuti ai consorzi di bonifica da parte dei soggetti, proprietari immobiliari, ricadenti nell'ambito territoriale gestito dai consorzi.

La meritoria azione dei consorzi di bonifica italiani si fonda principalmente, dal punto di vista normativo, sulla legge - emanata negli anni 30 del secolo scorso - "Serpieri" (dal nome dell'allora sottosegretario all'agricoltura, Arrigo Serpieri) relativa alla "bonifica integrale".

Acuta e lungimirante l'azione politico – programmatica del Serpieri, il quale determinò la nascita di un vero e proprio "Testo Unico" relativo alle opere necessarie per il risanamento del nostro Paese.

L'art. 1 del Testo unico sulla bonifica integrale (Legge n. 215 del 13 febbraio 1933), infatti, prevedeva: *"Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.*

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica".

Per procedere agli scopi indicati venivano all'uopo costituiti i consorzi di bonifica ed i consorzi di miglioramento fondiario.

Con legge successiva, si stabilì che per il conseguimento dei fini istituzionali i consorzi di bonifica potevano imporre contributi alle proprietà consorziate.

Successivamente, il codice civile (artt. 857 – 865) delineò il quadro normativo relativo alla c.d. e citata "bonifica integrale", assegnando ai consorzi di bonifica (art. 862 c.c.) tra proprietari, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica; analogamente per i consorzi di miglioramento fondiario.

Per finanziare le opere consortili veniva stabilito l'onere, posto in capo ai proprietari consorziati, di versare contributi (artt. 860 e 864 c.c.), in ragione del beneficio.

Quindi, secondo il quadro sopra sommariamente delineato, la disciplina dei Consorzi di Bonifica presupponeva già ab origine, un piano di bonifica complessivo delle opere necessarie per il territorio, un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio ed utile alla definizione dei contributi dovuti, un coerente piano di riparto delle spese consortili, emanato sulla base delle spese consortili per i fini istituzionali, all'uopo definendosi, in modo chiaro e documentato, il contributo di bonifica dovuto dai singoli proprietari di beni immobili; l'imposizione contributiva consortile si fonda, quindi, sulla proprietà di un immobile ricadente nel perimetro territoriale consortile, sulla utilità o beneficio o incremento valoriale che tale immobile tragga dalle opere di bonifica e dalla conservazione e manutenzione delle stesse; beneficio che dovrà essere effettivo e non generico e relativo ad ogni singolo bene, ancorché comune a più immobili.

Su tali basi, oramai acquisito il principio secondo cui la mera inclusione di un bene in un ambito consortile non ha rilievo in "*re ipsa*" e non è in genere sufficiente per attestare il beneficio in favore del contribuente.

Conformemente si vedano Cass. n. 7511/1993, Cass. S.U. n. 8960/1996; in pratica, il c.d. beneficio fondiario del consorzio deve essere diretto, specifico ed aumentare la qualità del bene, ciò grazie alle opere del consorzio medesimo.

Dal punto di vista probatorio (si veda Cass. 8960/1996 e Cass. 654/2012, Cass. 4671/2012) è onere del consorzio dare prova del vantaggio (per ogni cespite) anche per il riparto.

In tema normativo, la bonifica poi regolata dalle norme costituzionali (artt. 117 e 119 Cost.) relativamente alla potestà legislativa (anche concorrente) delle Regioni, nonché da norme statuali (L. 454/1961, D.P.R. 947/1862, D.P.R. 11/1971, D.P.R. 616/1977, D.L. 248/2007).

Il contributo consortile di bonifica, che non ha natura sinallagmatica, secondo la lettura della Corte Costituzionale (si veda la recente sentenza n. 19 ottobre 2018 n. 188) - confermativa delle prassi consolidate nel tempo e delle norme succedutesi al riguardo stigmatizzate, in specie, con sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 8770 del 3 maggio 2016 - ha natura tributaria e costituisce un contributo di scopo, con la conseguenza che è identificabile un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati. Secondo la Corte Costituzionale, in sintesi estrema, la contribuzione consortile di scopo, ha peraltro come suo necessario presupposto il beneficio che gli immobili dei consorziati traggono dall'attività di bonifica.

Passando alla questione probatoria, la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento oramai pacifico, secondo il quale (Cass. S.U. 2600/2008), in caso di mancata contestazione del piano di contribuzione e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova della carenza del vantaggio fondiario in relazione alle opere di bonifica e manutenzione effettuate dal Consorzio (ordinanza Corte Cassazione 7 agosto 2019, n. 21104).

Ancora, sul punto si veda l'ordinanza 29 agosto 2019, n. 21820, con la quale la Corte di Cassazione ha riassunto la questione; in sostanza, l'adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio, ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza, così che incombe sul consorziato l'onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità, per il proprio fondo, dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio); e che solo qualora detti atti generali manchino, ovvero vengano specificamente contestati dal contribuente (anche in sede di cartella di pagamento), la suddetta vantaggiosità deve essere provata dal Consorzio sulla base dell'art. 2697 c.c. (si vedano in tema le sentenze Cass. 9511/2018, Cass. 13130/2017, Cass. 24356/2016, Cass. 23220/2014, Cass. 21176/2014, Cass. 9099/2012, Cass. S.U. 11722/2010).

Conforme ai principi innanzi ricordati anche la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 23542 del 20 settembre 2019.

In sintesi, il contributo / tributo consortile non è dovuto quando il contribuente / consorziato abbia contestato / impugnato i piani di classifica ed il Consorzio non abbia dimostrato la sussistenza ed i presupposti della pretesa che si fondano sul beneficio fondiario diretto e specifico in rapporto alle opere effettuate.

Infine, occorre ricordare che i contributi di bonifica gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo sono deducibili dal reddito lordo da denunciare ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 10, lett. a) del D.P.R. 917/1986.

La deduzione dei contributi di bonifica va indicata in relazione all'anno solare in cui è avvenuto il relativo versamento, indipendentemente dall'anno di competenza del contributo versato.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna